



## **COMUNE DI CODOGNO**

*( Provincia di Lodi )*

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 76 del 26 novembre 2003  
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 12 maggio 2005  
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 83 del 24 novembre 2005  
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 30 marzo 2006  
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 17 aprile 2008  
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 30 maggio 2013  
Ripubblicato dal 10 al 25 giugno 2013  
In vigore dal 26 giugno 2013*

## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....   | 3  |
| Art. 1.1 – Oggetto del regolamento .....                                    | 3  |
| Art. 1.2 - Classe del Comune.....   | 3  |
| Art. 1.3 - Oggetto della tassa .....  | 3  |
| Art. 1.4 - Gestione del Servizio .....                                      | 4  |
| Art. 1.5 - Soggetti passivi.....  | 4  |
| Art. 1.6 - Esclusioni.....  | 4  |
| Art. 1.7 - Esenzioni.....   | 5  |
| CAPO II PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI.....                        | 6  |
| Art. 2.1 – Domanda di concessione e/o autorizzazione .....                  | 6  |
| Art. 2.2 – Revoca delle concessioni / autorizzazioni .....                  | 7  |
| Art. 2.3 – Decadenza delle concessioni / autorizzazioni.....                | 7  |
| Art. 2.4 – Sospensione delle concessioni / autorizzazioni .....             | 8  |
| Art. 2.5 – Obblighi del titolare della concessione / autorizzazione.....    | 8  |
| Art. 2.6 – Deposito cauzionale .....  | 9  |
| Art. 2.7 – Occupazioni abusive .....  | 9  |
| CAPO III CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA .....                          | 10 |
| Art. 3.1 - Graduazione della tassa.....                                     | 10 |
| Art. 3.2 – Determinazione della tassa .....                                 | 11 |
| Art. 3.3 – Natura delle occupazioni .....                                   | 11 |
| Art. 3.4 – Occupazioni permanenti.....                                      | 11 |
| Art. 3.5 – Occupazioni temporanee .....                                     | 12 |
| Art. 3.6 – Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo .....               | 14 |
| Art. 3.7 – Distributori di carburante .....                                 | 16 |
| Art. 3.8 – Distributori di tabacchi.....                                    | 16 |
| CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.....                            | 17 |
| Art. 4.1 – Denuncia e versamento della tassa .....                          | 17 |
| Art. 4.2 – Tariffe.....   | 18 |
| Art. 4.3 - Accertamento rimborsi e riscossione coattiva della tassa.....    | 18 |
| Art. 4.4 - Contenzioso .....  | 19 |
| Art. 4.5 - Sanzioni .....   | 19 |
| CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....   | 20 |
| Art. 5.1 – Entrata in vigore.....   | 20 |
| Art. 5.2 – Entrata in vigore art. 3.1, commi 1 e 6 e art. 4.1, comma 5..... | 20 |

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1.1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, conformemente al disposto del decreto legislativo 15.11.1993 n.° 507 e successive modificazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **Art. 1.2 - Classe del Comune**

1. Il Comune di Codogno con popolazione residente al 31.12.2002 pari a n. 14.662 abitanti ai fini della applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartiene alla classe IV.

### **Art. 1.3 - Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, individuato secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del codice della strada.
2. Sono parimenti soggette alla Tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui sopra, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La Tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### **Art. 1.4 - Gestione del Servizio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507, in concessione a ditta iscritta all'albo nazionale dei concessionari.

#### **Art. 1.5 - Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta al Concessionario per la riscossione ed accertamento della tassa dai titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

#### **Art. 1.6 - Esclusioni**

1. Sono escluse dalla tassa:
  - a) le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
  - b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;
  - c) le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art.3, comma 61, della legge 28.12.1995, n. 549 ed art.6 quater della legge 29.11.1997, n.410 recepiti con deliberazione C.C. n.17 del 11.03.1999);
  - d) le occupazioni effettuate con passi carrabili (art.3, comma 63, lettera a, della legge 28.12.1995, n. 549 recepito con deliberazione C.C. n.17 del 11.03.1999).

## **Art. 1.7 - Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 - lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni effettuate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "Onlus" di cui al decreto legislativo 460/97 per l'attività occasionale di raccolta pubblica di fondi.

## **CAPO II PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI**

### **Art. 2.1 – Domanda di concessione e/o autorizzazione**

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso. Dovrà essere allegata tutta la documentazione che l'Ufficio comunale preposto - Sportello Unico per le Attività produttive per le occupazioni permanenti – Polizia Municipale per le occupazioni temporanee - riterrà di dover richiedere ai fini dell'istruttoria.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolar conto le esigenze della circolazione stradale, e le disposizioni del codice della strada.
6. La concessione o autorizzazione è rilasciata in bollo.

### **Art. 2.2 – Revoca delle concessioni / autorizzazioni**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi
3. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario.
4. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio di concessione.
5. La revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, della tassa pagata in anticipo, per il periodo di mancato godimento dell'area.

### **Art. 2.3 – Decadenza delle concessioni / autorizzazioni**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) quando senza giustificato motivo, non abbia occupato l'area o lo spazio entro 30 giorni dalla concessione se questa è annuale; entro il periodo autorizzato se temporanea;
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 2.3.
4. La decadenza non esonera il concessionario dal pagamento della tassa per il periodo della non effettuata occupazione, con esclusione della circostanza prevista dal precedente comma 2, lettera b).

#### **Art. 2.4 – Sospensione delle concessioni / autorizzazioni**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso di sgombero permanente. nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 2.3.

#### **Art. 2.5 – Obblighi del titolare della concessione / autorizzazione**

1. Il titolare della concessione / autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:
  - limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - custodire da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
  - curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo segnali in caso di pericolo;
  - eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la



coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

#### **Art. 2.6 – Deposito cauzionale**

1. In caso di concessioni o autorizzazioni per opere che per la loro natura possono dar luogo a manomissioni della sede viabile e delle sue pertinenze o che rivestono notevole importanza, il Comune potrà chiedere anche un deposito cauzionale, la cui entità e durata sarà fissata nel relativo disciplinare.
2. Detto deposito sarà restituito allo scadere del termine fissato, in base a parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.
3. Nel caso che i lavori di ripristino non siano stati eseguiti oppure siano stati riscontrati non regolari, l'Ufficio Tecnico, dopo formale diffida, procederà d'ufficio avvalendosi per la spesa del deposito cauzionale versato.

#### **Art. 2.7 – Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

## CAPO III CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

### Art. 3.1 - Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, secondo la classificazione adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30.03.94. E precisamente:

#### PRIMA CATEGORIA:

Strada Comunale: Viale Gandolfi

Viale Vittorio Veneto

Viale Martiri dello Spielberg

Viale Risorgimento

Viale Trento

Viale Trieste

Viale Gorizia

Viale Manzoni

Tutte le strade ed aree pubbliche all'interno dei viali medesimi, con esclusione di Piazzale Carabinieri d'Italia in occasione della Fiera Autunnale.

#### SECONDA CATEGORIA:

tutto il territorio non ricompreso nella prima categoria. Si include Piazzale Carabinieri d'Italia in occasione della Fiera Autunnale.

2. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella II categoria le tariffe sono ridotte alla misura del 80%.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato od al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, comprese nella medesima area inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono esonerate.
5. Le occupazioni temporanee aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% . Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 20% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 500 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

#### **Art. 3.2 – Determinazione della tassa**

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dalla legge; dette misure costituiscono i limiti di variazione delle tariffe vigenti alla prima categoria; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere , comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% .

#### **Art. 3.3 – Natura delle occupazioni**

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento hanno sempre carattere precario e si distinguono in permanenti e temporanee.

#### **Art. 3.4 – Occupazioni permanenti**

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportano o meno la esistenza di manufatti od impianti.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffe adottate dal Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 40%.
5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

### **Art. 3.5 – Occupazioni temporanee**

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle due categorie di cui al precedente art. 2.1 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime calcolate in base ai giorni di effettiva occupazione e ai metri quadrati occupati; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20%
3. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa adottate dal Comune.
4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, la misura di tariffa viene determinata secondo le seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (misura di tariffa pari al 60 per cento della corrispondente tariffa giornaliera)

- dalle ore 14.00 alle ore 01.00 (misura di tariffa pari al 30 per cento della corrispondente tariffa giornaliera)
  - dalle ore 01.00 alle 08:00 (misura di tariffa pari al 10 per cento della corrispondente tariffa giornaliera).
5. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 33%
  6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%
  7. Le tariffe di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
  8. Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
  9. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30%.
  10. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%. Tale riduzione si cumula con tutte le riduzioni previste dal presente articolo.
  11. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
  12. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Tale riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.

13. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 150 giorni il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 30%. Tale riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.
14. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 180 giorni il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta di un'ulteriore 30% (ad esclusione della parte di superficie eccedente i 50 metri quadrati). Tale riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.
15. Con il pagamento in convenzione il contribuente ottiene le suddette riduzioni a fronte del pagamento anticipato della tassa. Il pagamento anticipato può essere effettuato in unica soluzione o a rate, qualora di importo superiore ad € 258,23 (conversione di £ 500.000 ancora previste dalla normativa vigente). Per il periodo 1° aprile – 30 settembre, le scadenze di ciascuna rata saranno: 30 aprile, 31 maggio e 31 luglio, mentre per il periodo 1° ottobre – 31 marzo, i termini previsti saranno: 31 ottobre, 30 novembre e 31 gennaio. Il mancato rispetto della data di scadenza delle singole rate produce il venir meno del beneficio e il pagamento della tassa avverrà entro il termine del periodo di occupazione ma senza le riduzioni di cui ai commi 13 e 14. Per il periodo aprile / settembre 2013 il pagamento in convenzione verrà effettuato in n. 2 rate con scadenza 30 giugno e 31 luglio.

### **Art. 3.6 – Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo**

1. La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinata forfetariamente come segue:
  - a) ricadendo il Comune di Codogno nella classe di comuni fino a 20.000 abitanti, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,775 per utenza;
  - b) in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a € 516,46;

- c) gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune entro il termine stabilito per il versamento. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata e applicata dal Comune in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime (€ 5,17) e massime (€ 15,50) stabilite dalla legge, per le occupazioni fino a 1 Km. lineare di durata non superiore a 30 giorni.
3. La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori a 1 Km. Lineare.
4. La tassa viene maggiorata, per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, secondo le seguenti misure percentuali:
- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni : 30%
  - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%
  - occupazioni di durata maggiore: 100%

### **Art. 3.7 – Distributori di carburante**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e sulla base della ripartizione del territorio comunale nelle località di centro abitato di Codogno, Triulza e Maiocca e nelle zone all'esterno del centro abitato.

### **Art. 3.8 – Distributori di tabacchi**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e sulla base della ripartizione del territorio comunale ai sensi dell'articolo 3.7 del presente regolamento.



## **CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

### **Art. 4.1 – Denuncia e versamento della tassa**

1. Per le Occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 1.5 devono presentare al Concessionario (gestore del servizio di accertamento e riscossione TOSAP) apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Concessionario, messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di marzo, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo si rinvia all'art.3.6 di questo regolamento.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Concessionario del Comune.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, attraverso il bollettino di versamento di cui al comma 4. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto presso l'ufficio del Concessionario.

6. Il mancato versamento dell'intera Tosap temporanea o di una delle rate eventualmente concordate, con il Concessionario o il Responsabile del Servizio Tributi comunale, per il versamento di una tassa superiore ad € 258,23, comporta il diniego alla richiesta di proroga della stessa concessione e alla richiesta di rilascio di nuove concessioni, oltre all'applicazione di tutte le sanzioni previste dalla normativa tributaria, dal codice della strada e le altre previste per la violazione dei regolamenti comunali.

#### **Art. 4.2 – Tariffe**

1. Le tariffe sono deliberate, con separato provvedimento, dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo ed entrano in vigore il primo Gennaio.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

#### **Art. 4.3 - Accertamento rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

1. Il Concessionario provvede all'accertamento in rettifica nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle denunce, nonché in caso di parziale o tardivo versamento, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia e di omesso versamento. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
2. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. La riscossione coattiva della tassa, svolta in proprio dal Comune o affidata ad altri soggetti, iscritti nell'apposito albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, potrà avvenire mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Si applica l'art. 2752 del Codice civile.

4. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Concessionario provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dal regolamento comunale delle Entrate (interesse legale aumentato di mezzo punto percentuale).

#### **Art. 4.4 - Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Gli avvisi di accertamento, a pena di nullità, contengono avvertenze sulle modalità e tempi per la proposizione del ricorso.

#### **Art. 4.5 - Sanzioni**

1. Per quanto riguarda le sanzioni si fa rinvio ai decreti legislativi 471 – 472 e 473 del 18/12/1997.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 5.1 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ad ogni effetto di legge e con decorrenza 1° gennaio 2004, il precedente regolamento deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 92 del 12 luglio 1994, e già modificato con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 11.03.1999.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 5.2 – Entrata in vigore art. 3.1, commi 1 e 6 e art. 4.1, comma 5.**

1. I commi 1 e 6 dell'articolo 3.1, e il comma 5 dell'articolo 4.1, così come modificati con il presente regolamento, entrano in vigore dopo pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio con efficacia decorrente dal 01.01.2006.